

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - PROSPETTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZA DEL 06.09.2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d'Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;
- ai sensi dei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020 è stata abolita l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e sull'imposta municipale propria (IMU);

RILEVATO che la potestà in ordine alla determinazione delle aliquote dell'IMU compete al Consiglio comunale, in base ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della l. n. 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 18.06.2020, di approvazione del regolamento della Imposta Municipale propria nel quadro delle nuove disposizioni di cui alla l. n.160/2019;

VISTI:

- il D. lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e s.m.i.
- il D. lgs. 23.11.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D. lgs. 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, che dispone che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'annodi riferimento (in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno);
- l'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CONSIDERATO che con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e Finanze (MEF) del 7 luglio 2023 (pubblicato in GU n 172 del 25 luglio 2023) è stato introdotto l'obbligo di uso di un prospetto prestabilito al fine di individuare le fattispecie IMU in base alle quali i Comuni possono

diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, , in base alla previsione di cui all'art. 1 comma 756 della medesima Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che il decreto del Vice Ministro dell'Economia e Finanze (MEF) del 6 settembre 2024 ha riapprovato l'allegato A del precedente decreto del Vice Ministro dell'Economia e Finanze (MEF) del 7 luglio 2023;

UDITO l'intervento del Sindaco e dell'assessore al bilancio che sottolineano l'importanza di definire le aliquote IMU da applicare per l'anno di imposta 2025 con atto espresso e illustrano la volontà di non aumentare le aliquote rispetto all'annualità precedente e anzi di ridurre nella misura dello 0,1% le aliquote relative alle unità immobiliari abitative locate a canone concordato allo scopo di incentivare l'utilizzo residenziale e non solo turistico degli immobili e quelle relative alle unità immobiliari di categoria C/1 con attività commerciale aperta per la maggior parte del periodo d'imposta, allo scopo di sostenere i negozi del paese che hanno difficoltà a rimanere aperti, pertanto disponendo le aliquote IMU per l'anno 2025 come segue:

Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200,00	0,4 %
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,76 % riservato interamente allo Stato
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,80 %
Altri fabbricati locati a canone concordato (cui si applica ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. la riduzione di imposta del 25%) <ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta la presentazione della documentazione a comprova del diritto all'aliquota 	0,75 %

Altri fabbricati Categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe) per attività commerciale aperta per la maggior parte del periodo d'imposta (181 gg)	0,70 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta la presentazione della documentazione a comprova del diritto all'aliquota 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e dalle precedenti fattispecie)	0,85%
Aliquota per immobili bene merce - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e sempre che non siano locati	Azzerata

;

SOTTOLINEATO che le riduzioni non avranno incidenza sugli altri contribuenti ma si tradurranno in un minore gettito previsto dall'ente per l'anno 2025;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole e il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della lr. n. 54/1998, della dott.ssa Matilde Tango segretario – responsabile dell'area delle Entrate e del servizio finanziario;

CON voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che la parte in premessa alla presente è qui richiamata a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e disposizioni in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2025:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con l'applicazione di detrazione di euro 200,00	0,4 %
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,76 % riservato interamente allo Stato
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,80 %
Altri fabbricati locati a canone concordato (cui si applica ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. la riduzione di imposta del 25%) <ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta la presentazione della documentazione a comprova del diritto 	0,75 %
Altri fabbricati Categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe) per attività commerciale aperta per la maggior parte del periodo d'imposta (181 gg) <ul style="list-style-type: none"> ▪ richiesta la presentazione della documentazione a comprova del diritto all'aliquota 	0,70 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e dalle precedenti fattispecie)	0,85%
Aliquota per immobili bene merce - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e sempre che non siano locati	Azzerata

3. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00=;

4. DI DARE ATTO che:

- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa

legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- viene data applicazione all'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 nel rispetto delle condizioni ivi previste per effetto del contratto registrato di comodato d'uso ai parenti in linea retta

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate con le seguenti scadenze:

Acconto (I[^] rata) o Rata Totale: 16 giugno 2025

Saldo (II[^] rata) 16 dicembre 2025

- il versamento del tributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso CAD;

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente, oltre che all'albo pretorio, nelle sezioni del sito istituzionale dedicata ai tributi sugli immobili presenti sul territorio comunale;

6. DI PROVVEDERE a trasmettere al Mef mediante l'utilizzo del Portale del Federalismo Fiscale il prospetto delle aliquote IMU ai fini della successiva pubblicazione, entro il 28 ottobre 2025, sul sito internet www.finanze.gov.it.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
f.to : BARZAGLI Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
f.to : TANGO Matilde

=====
Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====